



Seduta del 13 maggio 2026

**DELIBERAZIONE N. 90**

Oggetto:

Autorizzazione al rimborso delle spese legali ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 23 novembre 1979, n. 5 e relativa assunzione di impegno di spesa.

(Euro 2.215,65 – cap. U01111.0150)

Arno Kompatscher	Presidente	presente
Giulia Zanotelli	Vice Presidente sostituta del Presidente	presente
Franz Thomas Locher	Vice Presidente	assente
Carlo Daldoss	Assessore	presente
Angelo Gennaccaro	Assessore	presente
Luca Guglielmi	Assessore	presente
Gabriele Morandell	Segretaria generale della Giunta regionale	presente

Su proposta del Presidente Arno Kompatscher

Segreteria generale

In riferimento all'oggetto la Giunta regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Vista la Legge Regionale 23 novembre 1975, n. 5 recante "*Determinazione delle indennità spettanti ai membri della Giunta regionale*" che riconosce, entro il limite massimo dei parametri professionali previsti, le spese legali, peritali e di giudizio sostenute dai membri della Giunta regionale per la difesa in giudizi civili, penali, amministrativi e contabili promossi nei loro confronti per fatti o cause direttamente connessi all'adempimento del mandato o all'esercizio delle proprie pubbliche funzioni, nel caso di assenza di conflitto di interessi e a conclusione del giudizio con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità;

Visto in particolare il comma 3 dell'art. 8 della richiamata legge regionale n. 5/1979, che disciplina le condizioni per l'assunzione a carico dell'Ente delle spese per la difesa del proprio personale e dei dipendenti comunque in servizio presso la Regione;

Considerato che il rimborso delle spese legali per la difesa dei dipendenti, per fatti e atti connessi ai doveri d'ufficio a carico dell'Ente, è limitato a quelle sostenute dagli stessi per un solo difensore, per l'eventuale domiciliatario, e per un consulente tecnico per ciascun ramo o disciplina attinente all'oggetto della prestazione professionale;

Richiamate le "*Linee generali per il rimborso delle spese legali a favore dei soggetti di cui all'art. 8 della legge regionale 23 novembre 1979, n. 5 coinvolti in procedimenti giudiziari, per responsabilità civile, penale, amministrativa e contabile inerenti fatti connessi all'espletamento del servizio e all'assolvimento degli obblighi istituzionali*" adottate con proprio provvedimento n. 231 del 4 dicembre 2024 e modificate con successivo provvedimento n. 18 di data 11 febbraio 2026;

Dato atto che, in conformità con l'art. 8 delle citate "*Linee generali*" il procedimento di rimborso delle spese legali si conclude con l'adozione del provvedimento di Giunta regionale;

Vista l'istanza (prot. n. 33213-A dell'11 novembre 2026) per il rimborso delle spese legali relative al procedimento penale sub RGNR 6835/2024 e RG 3206/2025 GIP presso il Tribunale di Bolzano, avanzata da un dipendente regionale che, all'epoca del procedimento, prestava servizio in qualità di Ufficiale Giudiziario presso l'U.N.E.P. di Bolzano;

Rilevato che i fatti oggetto del procedimento giudiziario RGNR 6835/2024 e RG 3206/2025 GIP, conclusosi con provvedimento di archiviazione di data 22.10.2025, agli atti, sono direttamente riconducibili all'espletamento dei compiti e dei doveri d'ufficio del dipendente;

Richiamato il parere dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trento, competente per territorio, (prot. n. 12111 di data 27 aprile 2026) in ragione del luogo di svolgimento del procedimento RGNR 6835/2024 e RG 3206/2025 GIP, la quale, esaminata la documentazione prodotta dal dipendente, ha riconosciuto la conformità dei compensi richiesti, attestando la congruità delle somme corrisposte al proprio legale e delle quali viene ora richiesto il rimborso;

Preso atto della valutazione dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trento, la quale – in considerazione della natura e della complessità della causa, del pregio dell'attività professionale prestata ed in particolare del risultato conseguito – ha attestato, come precisato all'alinea precedente, la piena congruità degli onorari esposti e pertanto rimborsabili integralmente dall'Amministrazione;

Considerato altresì che sussistono i presupposti e le condizioni di ammissibilità al rimborso, di

cui alle Linee generali, approvate dalla Giunta regionale con provvedimento n. 231 del 4 dicembre 2024 e modificate con successivo provvedimento n. 18 di data 11 febbraio 2026, si ritiene comprovato il diritto al rimborso, con conseguente assunzione a carico dell'Ente degli oneri esposti nella nota d'onorario del professionista incaricato dal dipendente di data 4 novembre 2025, assunta a prot. 33213-A di data 11 novembre 2025;

Verificato che, nella modulistica allegata all'istanza, il dipendente ha allegato all'istanza la citata nota d'onorario, con l'impegno di trasmettere la relativa fattura quietanzata entro 60 giorno dalla ricezione dell'importo liquidato a titolo di rimborso, come peraltro previsto dalle Linee guida all'art. 5, comma 3;

Verificato altresì che il dipendente non ha dichiarato di possedere alcuna copertura assicurativa idonea a garantire il rimborso degli oneri difensivi, consentendo così la procedibilità della richiesta a carico dell'Amministrazione;

Constatato che la spesa complessiva per il rimborso delle spese legali, comprensiva di spese generali, accessori e oneri fiscali, ammonta a Euro 2.215,65 ed è interamente a carico del Bilancio regionale, si procede con il presente atto all'accoglimento dell'istanza, autorizzandone il rimborso con contestuale assunzione del relativo impegno di spesa, demandando a successivo provvedimento della Dirigente preposta alla Segreteria generale, la liquidazione del rimborso al dipendente;

Vista la legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 *“Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione”*, e successive modifiche, nonché il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Accertata la disponibilità di fondi sul capitolo U01111.0150 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario in corso e accertato che la spesa è compatibile con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 28 della legge regionale 15 luglio 2009, n. 3, e successive modifiche;

Vista la propria deliberazione n. 250 di data 17 dicembre 2025 *“Approvazione documento tecnico di accompagnamento del bilancio di previsione della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2026–2028”*;

Vista la propria deliberazione n. 251 di data 17 dicembre 2025 *“Approvazione del bilancio finanziario gestionale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2026–2028”*;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 179 di data 1 ottobre 2025, avente ad oggetto: *“Nuova determinazione delle competenze da riservare alla Giunta, alle Dirigenti ed ai Dirigenti, alle Direttrici ed ai Direttori degli Uffici”*;

Visto lo Statuto di Autonomia, approvato con D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, recante *“Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige”* e succ. mod.;

tutto ciò premesso,

Ad unanimità di voti legalmente espressi,

delibera

1. di accogliere l'istanza del dipendente per le motivazioni esplicitate in premessa e di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della legge regionale 23 novembre 1975, n. 5, il rimborso integrale delle spese legali dallo stesso sostenute, per un importo complessivo di Euro 2.215,65 comprensivo di spese generali, accessori e oneri fiscali, come risultante dalla documentazione prodotta e ritenuta congrua dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Trento;
2. di approvare e di impegnare la somma complessiva di Euro 2.215,65 a titolo di rimborso integrale delle spese legali a favore del dipendente identificato nel documento prot. 13354-I di data 7 maggio 2026, a cui si rinvia, sul capitolo U01111.0150 del bilancio di previsione regionale per l'esercizio finanziario 2026 come segue:

Importo	Missione	Programma	Titolo	Macro-Aggregato	Capitolo	Identific. Conto FIN (V livello piano dei conti)	Esercizio Esigibilità anno
€ 2.215,65	1	11	I	10	U01111.0150	U.1.10.05.04.001	2026

3. di demandare alla Dirigente preposta alla Segreteria generale l'adozione di ogni atto consequenziale finalizzato alla liquidazione del rimborso spettante al dipendente per importo autorizzato dal presente provvedimento;
4. di dare atto che, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, della legge regionale 31 luglio 1993, n. 13 e ss.mm., contro il presente provvedimento sono ammessi alternativamente i seguenti ricorsi:
  - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. del Trentino - Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, nel termine di 60 giorni, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, recante "*Codice del processo amministrativo*";
  - ricorso straordinario da parte di chi vi abbia interesse entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 e s.m..

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Arno Kompatscher  
firmato digitalmente

LA SEGRETARIA GENERALE  
DELLA GIUNTA REGIONALE

Gabriele Morandell  
firmato digitalmente

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (D.Lgs. 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D.Lgs. 39/93).